

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 3.2

"SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO"

ANNUALITÀ 2016

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 8524 del 31/08/2016 (pubblicato sul Burt n. 37 parte III del 14/09/2016) a seguito delle modifiche introdotte con decreto n. 11141 del 27/10/2016. Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa effettuata al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

INDICE

1.	Finalità e Risorse	
	1.1 Finalità e obiettivi	
	1.2 Dotazione finanziaria	
2.	Requisiti di ammissibilità	
	2.1 Richiedenti/Beneficiari	
	2.2 Condizioni di accesso	
	2.2.2 Altre limitazioni	
	2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	
3	Interventi finanziabili e spese ammissibili	
J.	3.1 Interventi finanziabili	
	3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	
	3.2.1 Localizzazione degli interventi	
	3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	
	3.2.3 Ambiti e settori di intervento	
	3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM vino, ortofrutta e olio di oliva	
	3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	
	3.3 Massimali e minimali	
	3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi	
	3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	
	3.4.2 Termine finale	
	3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	
	3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	
	3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	
	3.5.4 Interventi/spese non ammissibili	
	3.6 Intensità del sostegno	
	3.7 Cumulabilità	
4.	Modalità e termini di presentazione della domanda	
	4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto	11
	4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	II 12
	-	
5.	Valutazione e istruttoria della domanda	
	5.1 Criteri di selezione/valutazione	
	5.3 Formazione della graduatoria	
	5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	
	5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	
	5.6 Istruttoria di ammissibilità	
	5.7 Correzione degli errori palesi	15
6.	Realizzazione e modifica dell'intervento	
	6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi	
	6.2 Impegni del beneficiario	
	6.3 Modifiche dei progetti	
_	·	
/.	Erogazione e rendicontazione 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	
	7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	
	7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	
Ω	Verifiche, controlli e revoche	
o.	8.1 Verifica finale dei progetti	

8.2 Rinuncia	18
8.3 Controlli e ispezioni	
8.4 Sanzioni	
9. Disposizioni finali	19
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	
9.2 Responsabile del procedimento	19
9.3 Disposizioni finali	

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 3.2, denominata "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" di cui all'art. 16, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con D.G.R. n. 788 del 4/08/2015 (di seguito "PSR"), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 3.2 approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 25/07/2016.

Il presente bando è finalizzato a sostenere le associazioni di agricoltori che, all'interno del mercato della UE, svolgono attività di informazione e promozione, contribuendo ad accrescere lo sviluppo sui mercati della conoscenza delle produzioni DOP e IGP, dei vini DOC, DOCG e IGT, del BIO e dell'Agriqualità, e delle rispettive discipline produttive riportate nel paragrafo 3.2.3 "Ambiti e settori di intervento" del presente documento.

L'attività di informazione e di promozione dei prodotti di qualità favorisce una maggiore conoscenza delle loro specifiche caratteristiche, dei processi produttivi lungo l'intera filiera della qualità, del legame territoriale nel caso delle denominazioni di origine, dei vincoli e dei costi che i produttori devono sostenere, della complessa organizzazione realizzata per garantire ai consumatori il livello qualitativo richiesto dalla specifica normativa di riferimento.

Il miglioramento del posizionamento sui mercati comporta il miglioramento della competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e innescando positive ricadute di sviluppo più ampie dei territori rurali interessati da tali di produzione di qualità, in quanto attrattivi di flussi turistici attenti al contesto delle produzioni di qualità.

Le attività di promozione e di informazione svolte per le produzioni di qualità hanno come finalità anche quella di rafforzare la partecipazione degli operatori alle filiere, sviluppando modalità di comunicazione unitarie rispetto al prodotto ed al marchio che lo contraddistingue, permettendo in tal modo la realizzazione di campagne che sarebbero poco accessibili a piccole o medie realtà imprenditoriali.

Lo sviluppo di attività di promozione e informazione dal livello regionale, passando dal nazionale fino al livello europeo, permetterà di incrementare la conoscenza dei segni della qualità ancora poco affermati tra i consumatori europei oltre che valorizzare le politiche di sviluppo rurale.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **1 milione di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare dell'aiuto le Associazioni di produttori, ossia organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che raggruppano più operatori partecipanti attivamente ad uno o più dei sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 3.2.3 "Ambiti e settori di intervento", la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana.

L'aiuto è riservato agli operatori che presentano istanza per le attività previste per i regimi di qualità, costituiti in qualsiasi forma giuridica, ed in particolare:

1. Consorzio di tutela, singolo o associato ad altri consorzi o ad una aggregazione di imprese a qualsiasi titolo associate, rappresentativo di un prodotto registrato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/1999; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori

fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;

- 2. In alternativa al soggetto di cui al precedente punto 1, un'associazione di imprese, a qualsiasi titolo costituita, rappresentativa di un prodotto registrato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, che riunisce la maggioranza degli operatori della denominazione registrata o almeno 10 operatori della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
- 3. Consorzio di tutela, singolo o associato ad altri consorzi o ad una aggregazione di imprese a qualsiasi titolo associate, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 per i vini tutelati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 4. In alternativa al soggetto di cui al precedente punto 3, un'associazione di imprese, a qualsiasi titolo costituita, rappresentativa di un prodotto registrato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che riunisce la maggioranza degli operatori della denominazione registrata o almeno 10 operatori della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
- 5. Associazione di imprese, a qualsiasi titolo costituita, con almeno 10 operatori iscritti nell'elenco regionale (L.R. n. 49/1997) degli operatori biologici;
- 6. Associazione di imprese, a qualsiasi titolo costituita, con almeno 1 concessionario del marchio Agriqualità e almeno 10 operatori in possesso dei requisiti di cui al D.P.G.R. n. 47/R del 2/09/2004 con sede operativa in Toscana.

Il beneficiario, quando associazione a qualsiasi titolo costituita con atto di evidenza pubblica, deve possedere i requisiti di cui sopra per il o i sistemi di qualità per i quali è presentata istanza¹.

2.2 Condizioni di accesso

2.2.1 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le sequenti condizioni di ammissibilità:

- 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assiste
- 2. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);

_

 $^{^{\}rm 1}$ Paragrafo sostituito con Decreto dirigenziale n. 11141 del 271/10/2016.

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

- 4. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
- 5. ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia) di essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a € 150.000 e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).
- Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui al paragrafo 2.2.1 e i requisiti di cui ai punti da 1) a 4) del paragrafo 2.2.2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il criterio di cui al punto 5) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, stato avanzamento lavori, saldo).

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3 e il punto 5 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del Contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.2.2 Altre limitazioni

- 1. Il sostegno alle domande di aiuto relative all'attività di informazione e promozione è concesso secondo le limitazioni di seguito riportate:
 - a) il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione, promozione e pubblicitarie sul mercato interno, ovvero l'intero territorio dell'Unione;
 - b) non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una marca commerciale;
 - c) sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi di qualità elencati al successivo paragrafo 3.2.3; inoltre le azioni sovvenzionabili devono porre l'attenzione su caratteristiche e vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, il benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente derivanti dai sistema di qualità in questione;
 - d) le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti che rientrano nei sistemi di qualità istituiti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 dal titolo II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2).
- 2. La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis extragricolo" quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

3. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" del documento "Disposizioni comuni":

- 1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "de minimis", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
- 2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammessi investimenti finalizzati alla informazione e promozione esclusivamente riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al paragrafo 3.2.3 "Ambiti e settori di intervento" delle presenti disposizioni.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

- A. Organizzazione e partecipazione a fiere;
- B. Attività informativa e di comunicazione;
- C. Attività di comunicazione presso punti vendita;
- D. Attività pubblicitarie attraverso canali della comunicazione per le quali sono ammissibili le seguenti voci di spesa;
- E. Spese generali, elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni", ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati di cui alle precedenti lettere A, B, C e D. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all'investimento.

Per le tipologie di intervento sopra riportate, comprese da A a D, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- 1. Iscrizione, affitto spazi espositivi, acquisizione servizi, progettazione e allestimento per manifestazioni fieristiche/eventi/convegni/punti vendita;
- 2. Servizio di assistenza congressuale e fieristica;
- 3. Formazione agli addetti alle vendite, compresi giornalisti e assistenti congressuali e fieristici;
- 4. Noleggio attrezzature;
- 5. Costi di trasporto dei prodotti e materiali per manifestazioni/eventi/convegni/esposizioni;
- 6. Servizi di interpretariato e di traduzione;
- 7. Campagne ed eventi promozionali ed informativi, compresi i costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
- 8. Realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, qualsiasi supporto o strumento: progettazione, realizzazione, distribuzione;

- 9. Sviluppo siti web, pagine social e di applicazioni informatiche finalizzate alle iniziative promozionali ed informative:
- 10. Realizzazione di gadget e oggettistica;
- 11. Compensi e spese (vitto, alloggio e viaggio) per incoming giornalisti, buyers, relatori di eventi;
- 12. Costi per la realizzazione di servizi e acquisizione diritti fotografici, video o assimilabili;
- 13. Pubblicità o comunicazione, anche su media e social (pagine pubblicitarie, spot radiofonici, spot televisivi, strumenti pubblicitari multimediali): progettazione, editing, realizzazione e acquisto spazi e diffusione;
- 14. Cartellonistica e affissioni (escluso tasse di affissione);
- 15. Cartelli, poster e targhe per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono ricadere all'interno del territorio dell'Unione Europea.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

L'acquisizione di permessi/autorizzazioni, ove necessari, per la realizzazione degli interventi previsti può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio degli interventi (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento, così come previsto al paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" del documento "Disposizioni comuni".

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

L'aiuto è concesso esclusivamente alle attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità istituiti a norma delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
 - Elenco prodotti consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.htlm;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2).
 - Elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm;
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM vino, ortofrutta e olio di oliva

- 1) In riferimento alla complementarietà tra il presente aiuto e quello previsto ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 ai fini della demarcazione con OCM dei prodotti agricoli si precisa che:
 - 1.1) in riferimento all'OCM ortofrutta le organizzazioni di produttori con un programma operativo approvato, le loro filiali e i loro soci diretti o indiretti sono esclusi dai benefici della presente sottomisura;
 - 1.2) in riferimento all'OCM settore vitivinicolo il beneficiario è ammissibile in quanto il MIPAAF non ha attivato la misura di promozione rivolta al mercato interno ma solo quella per i Paesi terzi e pertanto il problema della demarcazione non sussiste.

2) Il presente aiuto non è compatibile con qualsiasi altro finanziamento pubblico. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per uno stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come descritto in apposito Decreto Dirigenziale.

3.2.5 Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario

La sottomisura prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo. Questo materiale divulgativo deve essere sottoposto, da parte dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI), ad una valutazione ex-ante che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e pubblicitario agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020 (2014/C 204/01). In particolare la conformità deve essere valutata con riferimento agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.2 dei sopra detti orientamenti.

Il materiale informativo e pubblicitario, inoltre, deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.

3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono congrui e coerenti rispetto alle attività realizzate e alle tipologie di intervento indicate in domanda di aiuto.

3.3 Massimali e minimali

- 1. L'importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di aiuto, è pari a **30.000 euro**. L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari a **200.000 euro**.
- 2. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto limite minimo di cui al precedente punto 1.

3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a) e b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere dimostrato secondo quanto indicato al paragrafo 19.2.2 "Periodo di eleggibilità della spesa" del documento "Disposizioni comuni".

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni comuni". Lo svolgimento dell'attività deve essere comunque programmata su un arco temporale di 18 mesi dall'avvio dei lavori.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni". Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni comuni". Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali o dei servizi richiesti.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni".

3.5.4 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- le attività riferite a marchi commerciali;
- l'acquisto di materiale di consumo, anche "usa e getta" (ad esempio bicchieri, piatti, tovaglioli);
- le spese riferite a titolari di imprese individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili all'aiuto, soci o componenti degli organi di amministrazione o degli organi di governo dei soggetti ammessi;
- vitto, alloggio e viaggio, ad eccezione di quanto previsto al punto 11 del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
- i costi di *listing-fee* e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionale, anche i costi fatturati da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare;
- le spese relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari del soggetto beneficiario;
- le spese relative all'acquisto (compreso il leasing) di attrezzature, anche informatiche, di programmi informatici e di beni strumentali durevoli, ad eccezione di quanto indicato al punto 9 del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
- le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla ordinaria commercializzazione del prodotto;
- spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex-ante, ai sensi del paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario";
- le spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977). Nel caso di IVA non recuperabile, tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.) risultanti dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo;
- e spese per locazioni immobili, ad eccezione di quelle ammesse al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili".

Sono comunque considerati costi non ammissibili tutte quelle tipologie di costo che non rientrano nelle fattispecie disciplinate all'art. 4 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" emanate dal MIPAAF, e nelle "Disposizioni comuni" di cui al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020; la percentuale di contribuzione è fissata al **70%** per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 23 dicembre 2016**. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento².

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni comuni". Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

È ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per beneficiario. Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA à automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

-

² Capoverso sostituito con Decreto dirigenziale n. 11141 del 271/10/2016.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli interventi richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei due documenti sotto elencati (lettere A e B) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito della domanda di aiuto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in relazione alle attività programmate, autorizzazioni ove richieste, ecc...):

A) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- 1. descrizione della situazione attuale del beneficiario (operatori della filiera di qualità, operatori associati al beneficiario, ecc.) e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
- 2. descrizione della situazione promozionale informativa del prodotto di cui si propone l'attività, al momento della presentazione della domanda
- 3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere (mercati su cui è presente il prodotto e quelli sui quali si vuole agire, imprese presenti nei mercati oggetto dell'intervento, stima dei volumi di prodotto sui mercati negli ultimi tre anni compatibilmente con la eventuale data di riconoscimento del prodotto quando denominazione di origine in cui si prevede l'attività, analisi del livello di conoscenza sui mercati del prodotto/sistema di certificazione per il quale si presenta istanza di aiuto, target da raggiungere, indicatori di verifica degli obbiettivi programmati, indicatori di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, indicatori degli effetti rispetto all'attività proposta, ecc.);
- 4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti e calendario delle attività;
- 5. per l'acquisto di beni o servizi inerenti le attività presentazione di almeno 3 preventivi, con motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi;
- 6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento della conoscenza e dell'informazione in merito ai sistemi di qualità oggetto dell'intervento;
- 7. tabella di riepilogo delle attività con i singoli interventi.
- **B)** Copia dei preventivi di spesa o altro documento amministrativo a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, così come indicato al paragrafo 19 "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale <u>al di sotto di 10 punti</u> sono escluse dall'aiuto.

Principio	Criterio	Punti
	a) DOP e IGP ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012;	18
Tipologia delle	b) Agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007;	16
certificazioni di qualità	c) DOC, DOCG e IGT ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013	8
	d) "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99	8
2. Data di introduzione	a) Iscrizione di una denominazione geografica (Reg. (UE) n. 1151/2012 o Reg. (CE) n. 1308/2013) dal 1/01/2014 fino alla presentazione della domanda di aiuto	3
riconoscimento dei b) Iscrizione di una denominazione geografica (Reg. (1151/2012 o Reg. (CE) n. 1308/2007) dal 1/01/2010 31/12/2013		2
3. Qualità e rilevanza de	a) Presentazione di tutte le tipologie di interventi dalla lettera A a D del paragrafo 3.1 che si svolgono almeno su due tra le seguenti aree: toscana, nazionale, europea	5
progetto	 b) Presentazione di almeno due tipologie di interventi dalla lettera A a D del paragrafo 3.1 che si svolgono su almeno due tra le seguenti aree: toscana, nazionale, europea 	3
4. Qualità e rilevanza del partenariato	a) Consorzio di tutela riconosciuto (ai sensi della L. 128/1998 o dal D.Lgs. 8/04/2010, n. 61) singolo o associato ad una aggregazione di imprese, a qualsiasi titolo associate	8
	b) Aggregazione di imprese, a qualsiasi titolo associate, che rappresenta la maggioranza dei produttori di un regime di qualità (Reg. (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Reg. (UE) n. 1308/2013) o almeno 30 imprese che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n. 834/2007, o almeno 40 imprese di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99;	5
	c) Aggregazione di imprese, superiori a 20, a qualsiasi titolo associate, che promuovono più di un prodotto appartenente ad uno o più sistemi di qualità ammessi all'aiuto	2
	TOTALE	66

Principio 1: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti.

Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.

Principio 3: i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.

Preferenze in caso di parità di punteggio: minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.

5.2 Verifica dei criteri di valutazione

- 1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento.
- 2. Il beneficiario, quando costituito da più operatori associati in ATI o altra forma associativa, ad eccezione dei consorzi a cui è stato riconosciuto *l'erga-omnes*, per ciascun aderente deve essere dimostrata l'iscrizione all'organismo di controllo preposto.

- 3. Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
- 4. Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a pagamento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non finanziabili, si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
- 5. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 10 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.3 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni", procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico". Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili. Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili. Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 120 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

5.6 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni comuni".

5.7 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni comuni".

6. Realizzazione e modifica dell'intervento

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;

- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- eventuali riduzioni del contributo come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli..";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salto il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- b) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- f) nel caso di interventi che necessitano di autorizzazioni, acquisire permessi/autorizzazioni necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- q) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- h) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni comuni";
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- j) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni comuni" gli eventuali cambi del legale rappresentante;
- k) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- I) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- m) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento"

- nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestasti ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- n) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni comuni";
- p) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- q) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- r) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze sopraggiunte un'attività debba essere rimodulata per tempi e risorse finanziarie, annullata o esplicata in altra area nella consapevolezza che le modifiche possono dar luogo ad una rivalutazione in sede di rendicontazione dei punteggi attribuiti in sede di formulazione della graduatoria;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa all'attività finanziata, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare le attività conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- z) confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- aa) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente alla sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni comuni".

La modifica che avviene successivamente alla sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta Regionale, in attuazione del D.M. 8/02/2016 n. 3536.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consultino le pagine Web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 63 del 28/6/2016.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto s'intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni comuni" per quanto segue:

- 1. Cambio di titolarità dell'azienda;
- 2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
- 3. Proroga dei termini;
- 4. Stato di avanzamento dei lavori;
- 5. Domanda di pagamento a saldo;
- 6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- 7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- 8. Monitoraggio;
- 9. Tempistica e fasi del procedimento;
- 10. Spese ammissibili/non ammissibili.

